

Comune di Ostana (Cuneo)

Approvazione bando pubblico propedeutico alla formazione di apposita graduatoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni (TIPO A) per il commercio su area pubblica e contestuale assegnazione in concessione dodecennale di numero complessivo di sei posteggi, quattro destinati alla vendita di generi alimentari ed alla vendita di generi non alimentari e numero due posteggi destinati ai produttori agricoli, stagionali, durante il giorno di domenica per il periodo 15 maggio – 30 settembre di ciascun anno, all'interno dell'area pubblica denominata "gruppo di posteggi" in Località Villa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*;

Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato gli indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs.vo

n. 114/98 *"Riforma della disciplina relativa al settore commercio"* a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15.03.1997;

Vista la D.G.R. 02.04.2001, n. 32-2642 e s.m.i. con la quale sono stati definiti i criteri per la disciplina del commercio su area pubblica ai sensi del D.Lgs.vo n. 114/98 e dell'art. 11 della L.R. n. 28/1999 *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte"*;

Visto il D.P.G.R. del 09.11.2015 con il quale sono stati istituiti i criteri che disciplinano le modalità relative alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'art. 10 della L.R. n. 28/1999 *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte"*;

Visto il Titolo III, Capo I, della D.G.R. 02.04.2001, n. 32-2642, con il quale si evidenzia come i Comuni che intendono avviare nuove manifestazioni commerciali su aree pubbliche devono provvedere alla loro istituzione ed alla conseguente regolamentazione dell'attività in modo coerente con le disposizioni regionali;

Visto l'art. 4 della D.C.R. n. 626-3799, del 01.03.2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 aprile 2019, n. 19 recante *"Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche – Gruppo di posteggi e commercio in forma itinerante – Approvazione."*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2021, n. 23 recante *"Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche – Gruppo di posteggi e commercio in forma itinerante – Modifiche."*;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree mercatali (commi 816-847, art. 1 Legge 27/12/2019, n. 160); **Vista** la Determinazione n. 36/1 del 21 marzo 2022 con la quale è stato approvato il "bando pubblico propedeutico alla formazione di apposita graduatoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni (TIPO A) per il commercio su area pubblica e

contestuale assegnazione in concessione dodecennale di numero complessivo di sei posteggi, quattro destinati alla vendita di generi alimentari ed alla vendita di generi non alimentari e numero due posteggi destinati ai produttori agricoli, stagionali, per il periodo 15 maggio – 30 settembre di ciascun anno, all'interno dell'area pubblica denominata “gruppo

di posteggi” in Località Villa.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 30.04.2021 recante ad oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847”, composto di n. 77 (settantasette) articoli;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale N. 27 del 30.04.2022 recante ad oggetto “Approvazione tariffe - Anno 2021 - del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e gli spazi mercatali;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e del vigente regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando pubblico propedeutico alla formazione di apposita graduatoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni (TIPO A) per il commercio su area pubblica e contestuale assegnazione in concessione dodecennale di numero complessivo di sei posteggi, quattro destinati alla vendita di generi alimentari ed alla vendita di generi non alimentari e numero due posteggi destinati ai produttori agricoli, stagionali, per il periodo 15 maggio – 30 settembre di ciascun anno, all'interno dell'area pubblica denominata “gruppo di posteggi” in Località Villa.

I posteggi, tutti situati in Località Villa, sono così individuati (come da planimetria allegata al presente avviso):

POSTEGGI PRESENTI NELL'AREA PUBBLICA DI CUI QUATTRO RISERVATI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARE E DUE AI PRODUTTORI (L'ATTRIBUZIONE DEFINITIVA DEGLI STESSI SARA' STABILITA IN BASE ALLA GRADUATORIA FINALE ED ALLE SCELTE EFFETTUATE DAI PARTECIPANTI AL BANDO)

| n. | n. posteggio | Mq. |
|-----------|-------------------------|------------|
| 1 | 1 | 3X2 |
| 2 | 2 | 3X2 |
| 3 | 3 | 3X2 |
| 4 | 4 | 3X2 |
| 5 | 5 | 3X2 |
| 6 | 6 | 3X2 |

ART. 1 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni 12 (dodici).

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche che intendono avviare una nuova attività, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti morali e, ove previsti, dei requisiti professionali ai sensi degli articoli 10 bis e 10 ter della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*.

2. In aggiunta ai requisiti sopracitati, costituisce altresì causa ostativa al fine del rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Ostana connessa/e all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;

3. I soggetti già in attività nel comparto del commercio su area pubblica devono essere altresì in

regola in merito alla normativa attualmente vigente in materia di Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche – V.A.R.A. – di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 20-380 *“Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 art. 11 s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”*.

ART. 3 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria – che viene pubblicata all'albo pretorio comunale – formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze in spunta maturate dal richiedente (criterio non applicabile per la graduatoria conseguente al primo bando, trattandosi di una manifestazione commerciale di nuova istituzione);

b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

c) a parità delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;

d) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

ART. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORIE RILASCIO RELATIVA CONCESSIONE

1. Sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) aziende iscritte nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità,

rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Ostana o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

b) aziende che beneficiano, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013, Misura 214, o al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 10. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Ostana o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

c) aziende iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede in Ostana o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

d) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A.. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali;

e) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs.vo n.99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 2, lett. d), f), g), l) ed e) della Legge n. 38/2003".

2. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al precedente comma, si considera sede aziendale l'ubicazione in un determinato Comune della maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del D.Lgs.vo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge n. 57/2001". Nel caso di ulteriore parità si seguiranno i criteri previsti nel titolo III° capo II° sezione II° lett.e) della DGR. 02/04/01 N. 32-2642.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ogni operatore può presentare una sola domanda al fine dell'assegnazione di un singolo posteggio. Non è possibile, con la medesima domanda, richiedere l'assegnazione di due o più posteggi.

2. La domanda di partecipazione alla presente selezione deve essere presentata **entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte**. Farà fede la data di invio della P.E.C (data certificata dalla ricevuta di consegna della stessa) ovvero, in caso di invio della domanda a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di invio della medesima. Le domande eventualmente pervenute al Comune, oltre il termine sopraindicato, sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

3. L'istanza di partecipazione, completa di marca da bollo, dovrà essere inviata al Comune di Ostanatramite, alternativamente:

➤ **Posta Elettronica Certificata – P.E.C.** – al seguente indirizzo: comune.ostana@pec.it

➤ **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Ostana-Ufficio Protocollo -Piazza Caduti per la Libertà, 49 – 12030 Ostana (CN), unitamente a tutti gli allegati e dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modulo allegato al presente avviso (**Allegato 1**). Nell'oggetto della P.E.C. o della lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà essere indicata la seguente dicitura: "**Bando pubblico per l'assegnazione dodecennale di n. 6 posteggi all'interno dell'area pubblica denominata "gruppo di posteggi"**".

4. Non sono consentite altre modalità di inoltro dell'istanza diverse dalla Posta Elettronica Certificata ovvero dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi di un soggetto delegato. In tal caso, è necessario che venga allegata all'istanza apposita procura generale o speciale.
6. Le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione avverranno esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata – P.E.C. – all'indirizzo che dovrà essere **obbligatoriamente** indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Sarà cura del richiedente controllare regolarmente e per tutta la durata della procedura la casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indicata.

ART. 6 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici del richiedente ovvero, in caso di società, del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e/o partita IVA;
- c) indicazione del posteggio di interesse prescelto (ciascun operatore partecipa all'assegnazione di un solo posteggio);
- d) sottoscrizione dell'istanza e copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente in caso di firma autografa;
- e) se ricorre *status* di soggetto non ancora operante nel commercio su area pubblica;
- f) indirizzo P.E.C., valevole per tutta la durata del presente procedimento di assegnazione dodicennale di posteggi liberi, al quale ricevere tutte le comunicazioni inviate dal Comune.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità, in corso di validità, del/i dichiarante/i;
- b) copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini non comunitari (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- c) nel caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, procura generale o speciale debitamente sottoscritta dal delegante;
- d) autocertificazione sul possesso dei requisiti morali e, ove previsti, professionali di cui agli articoli 10 bis e 10 ter della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente, secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti. Per quanto concerne il requisito professionale legittimante l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari, è necessario indicare la data di acquisizione del requisito stesso;
- e) copia del V.A.R.A. attestante la regolarità in materia ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 20-380;
- f) l'indicazione del possesso dei requisiti di priorità di cui all'articolo 3 del presente bando;
- g) eventuale documentazione attestante lo stato di disoccupazione.

La modulistica è reperibile sul sito istituzionali del Comune di Ostana (<https://www.comune.ostana.cn.it>).

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'esclusione della domanda a seguito di irregolarità accertate avverrà nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto oppure con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- b) mancata sottoscrizione della domanda;
- c) omissione, illeggibilità o la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, lettera a) e b);
- d) insussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 10 bis della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28;
- e) insussistenza dei requisiti professionali, ai sensi dell'articolo 10 ter della Legge Regionale

12 novembre 1999, n. 28, ove necessari;

f) mancato pagamento dei debiti nel termine indicato, a seguito di formale richiesta di regolarizzazione come previsto all'articolo 2, comma 2.

2. L'esclusione causa le irregolarità di cui al punto 1) del presente articolo comporta l'archiviazione della pratica; il Comune ne fornisce notizia all'interessato con lettera trasmessa via Pec o, in alternativa, tramite spedizione di raccomandata a/r da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. L'integrazione di documentazione carente e/o incompleta o non leggibile - fermo restando quanto indicato al precedente articolo 7 - sarà effettuata esclusivamente a seguito di specifica richiesta del Comune di Ostana, attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
2. L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'integrazione relativamente ai seguenti elementi:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura generale o speciale del delegante, debitamente sottoscritta da quest'ultimo, in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato;
- autocertificazione sul possesso dei requisiti morali e, ove previsti, professionali di cui agli articoli 10 bis e 10 ter della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28;
- quietanza di avvenuto pagamento integrale oppure, in caso di piano di rateizzazione già in corso, delle rate scadute, dei debiti imputabili al soggetto partecipante alla presente procedura ad evidenza pubblica, relativamente alle pendenze - di cui all'articolo 2 nei confronti del Comune di Ostana per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

Il Comune, entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande fissato dal bando, richiede all'interessato, mediante lettera trasmessa via Pec o, in alternativa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli elementi integrativi previsti dalla normativa in vigore che non siano già nella disponibilità del Comune. L'interessato deve fornire le integrazioni entro 15 giorni dal ricevimento

della richiesta di integrazioni, pena la decadenza della domanda; fa fede la data della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale sono state trasmesse al Comune le integrazioni.

3. Il termine del procedimento è sospeso in attesa del ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai sensi del presente articolo e decorrerà nuovamente dal ricevimento degli elementi mancanti.
4. Il procedimento si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo successivo alla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle domande; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.
5. In base a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 32/01 - Tit. IV, Capo II, Sez. I, il medesimo operatore, persona fisica o giuridica, può essere titolare fino ad un massimo di due autorizzazioni e può fruire di altrettante concessioni di posteggio poiché si tratta di una manifestazione commerciale con meno di 30 posteggi.
6. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

ART. 9 PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Ostana e sul sito

istituzionale nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per 30 giorni consecutivi.

ART. 10 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie, una per ciascuna tipologia di posteggi ovvero alimentari / non alimentari e produttori agricoli, di cui al presente bando pubblico all'esito della procedura ad evidenza pubblica, saranno oggetto di approvazione mediante specifico atto del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Commercio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso.
2. La graduatoria, una per ciascuna tipologia di posteggi ovvero alimentari / non alimentari e produttori agricoli, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, saranno oggetto di specifica pubblicazione sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Ostana.

ART. 11 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI POSTEGGI

1. Sulla base degli esiti evidenziati dalle graduatorie approvate di cui all'art. 10 verranno attribuiti i posteggi; nel caso in cui due o più soggetti presenti in graduatoria abbiano richiesto il medesimo posteggio, lo stesso verrà attribuito al soggetto collocato nella più alta posizione in graduatoria.
2. La procedura di cui al punto 1 del presente articolo avrà luogo mediante convocazione formale dei vincitori presenti in graduatoria; la convocazione sarà effettuata con lettera trasmessa via Pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. I soggetti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno alla riunione di cui al punto precedente, saranno considerati rinunciatari alla richiesta di rilascio della concessione dodecennale.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Servizio Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume, per le finalità di gestione della presente procedura ad evidenza pubblica e saranno trattati anche successivamente limitatamente ai soggetti risultati assegnatari di specifica concessione di posteggio per le finalità inerenti il commercio al dettaglio su area pubblica.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Qualora non conferiti, non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda.
3. L'interessato/a gode dei diritti di cui all'articolo 15 e ss. del richiamato Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile del Servizio di Polizia Locale, responsabile del presente bando pubblico.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune di Ostana si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente procedura ad evidenza pubblica per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza perciò nulla riconoscere in termini di ristoro o di posteggi alternativi.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla vigente normativa statale, regionale e comunale in materia.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando pubblico i seguenti allegati:

- a) *Modulo domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione dodecennale di n. 6 posteggi nell'area pubblica denominata "gruppo di posteggi" (Allegato 1);*
 - b) *Dichiarazione di altre persone indicate all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 (Modello A);*
 - c) *Dichiarazione del preposto sul possesso dei requisiti morali e professionali (Modello B).*
4. Tutte le informazioni relative al presente avviso ed eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ostana all'indirizzo di cui al precedente articolo 9;
5. Ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica, non sono previsti specifici diritti di istruttoria da corrispondere, salvo l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa, in sede di presentazione dell'istanza e di eventuale rilascio del titolo autorizzativo e della relativa concessione di posteggio.